

REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1985

che abroga il regolamento (CEE) n. 3266/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze generalizzate per il 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,considerando che il regolamento (CEE) n. 3266/85 della Commissione⁽²⁾ ha ripristinato, a decorrere dal 25 novembre 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio;

considerando che il regolamento della Commissione è stato adottato per errore;

considerando che è opportuno pertanto abrogare, con effetto al 25 novembre 1985, il suddetto regolamento (CEE) n. 3266/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3266/85 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 26.